

# **Ordinanza dell'UFAP sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza UFAP sulla sorveglianza, O-UFAP)**

del 9 novembre 2005

---

*L'Ufficio federale delle assicurazioni private,*

vista la legge del 17 dicembre 2004<sup>1</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);  
vista l'ordinanza del 9 novembre 2005<sup>2</sup> sulla sorveglianza (OS);  
in applicazione dell'Accordo del 10 ottobre 1989<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e  
la CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e  
dell'Accordo del 19 dicembre 1996<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Principato  
del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta,

*ordina:*

## **Sezione 1: Riserve tecniche e patrimonio vincolato**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il supplemento di cui all'articolo 18 LSA ammonta:

- a. nell'assicurazione sulla vita, all'1 per cento delle riserve tecniche prese in considerazione per determinare l'importo legale;
- b. nell'assicurazione contro i danni, al 4 per cento della somma delle riserve secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a-c OS, ma almeno a 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Nell'assicurazione sulla vita il supplemento cade se l'impresa di assicurazione non assume nessun rischio d'investimento.

## **Sezione 2: Attuario responsabile**

### **Art. 2           Compiti**

<sup>1</sup> L'attuario responsabile assicura la tenuta della parte tecnica del piano d'esercizio. Egli stabilisce quali tariffe sono applicabili a un prodotto.

<sup>2</sup> Egli allestisce ogni anno un rapporto esaustivo all'attenzione della direzione. I servizi competenti dell'impresa gli forniscono le informazioni necessarie.

#### **RS 961.011.1**

- <sup>1</sup> RS 961.01; RU 2005 5269
- <sup>2</sup> RS 961.011; RU 2005 5305
- <sup>3</sup> RS 0.961.1
- <sup>4</sup> RS 0.961.514

<sup>3</sup> In caso di importanti variazioni delle basi rispetto all'ultimo rapporto, l'attuario responsabile ne informa senza indugio la direzione.

### **Art. 3**                   Contenuto del rapporto

<sup>1</sup> Il rapporto presenta la situazione attuale e l'evoluzione possibile dell'impresa nell'ottica attuariale, segnatamente le evoluzioni tecniche che pregiudicano la situazione finanziaria dell'impresa.

<sup>2</sup> Esso contiene tutte le informazioni necessarie in relazione all'articolo 24 capoverso 1 lettere a–c LSA. Informa inoltre sul risultato tecnico dei prodotti.

<sup>3</sup> Oltre alle constatazioni materiali specifiche, il rapporto fornisce anche indicazioni concernenti:

- a. le basi, i parametri e i modelli utilizzati; e
- b. la sensibilità dei risultati alle modifiche dei parametri.

### **Art. 4**                   Cessazione del rapporto di collaborazione

In caso di cessazione del rapporto di collaborazione tra l'attuario responsabile e l'impresa di assicurazione, entrambe le parti informano in modo indipendente una dall'altra l'autorità di sorveglianza in merito ai motivi della separazione, delle dimissioni o della revoca.

## **Sezione 3: Rendiconto**

### **Art. 5**

Finché il fondo di riserva abbia raggiunto il 50 per cento del capitale statutario o lo abbia nuovamente raggiunto, le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione sulla vita devono assegnare alle riserve legali (art. 671 o 860 CO<sup>5</sup>) almeno il 10 per cento e le altre imprese di assicurazione almeno il 20 per cento dell'utile annuo.

## **Sezione 4: Disposizioni finali**

### **Art. 6**                   Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Gli intermediari assicurativi che il 1° gennaio 2006 vantano nel campo dell'intermediazione assicurativa almeno cinque anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione principale o almeno otto anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione accessoria possiedono le qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 184 OS.

<sup>5</sup> RS 220

<sup>2</sup> Gli intermediari assicurativi tenuti a iscriversi nel registro devono rimediare a insufficienti qualifiche professionali entro il 31 dicembre 2007.

**Art. 7**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

9 novembre 2005

Ufficio federale delle assicurazioni private

Il direttore: Herbert Lüthy

